

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

a seguito dell'interrogazione del sottoscritto (n. 3-00031) e della interpellanza dell'onorevole Valensise, presentata nella XII legislatura, aventi oggetto le vicende societarie ed imprenditoriali della ex Oto Breda Sud (gruppo Efim), ora Isotta Fraschini, con sede in Gioia Tauro (Rc), l'onorevole Laura Pennacchi, sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, ha indirizzato una preoccupata missiva alla Presidenza del Consiglio, al comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, al commissario liquidatore dell'Efim, al presidente della regione Calabria ed alla direzione del tesoro;

l'onorevole sottosegretario ha posto in luce le denunce di evidenti illegittimità rinvenibili nelle vicende di cui sopra; ha sottolineato la esigenza di un maggior impegno del Governo ed ha posto come prioritario il compito di ricevere « idonee soluzioni per la tutela sia degli interessi pubblici coinvolti, che dei lavoratori »;

pur nel formale linguaggio proprio di un atto di Governo, è facile dedurre da esso lo sconcerto dell'onorevole sottosegretario di Stato a fronte delle notizie che lo svolgimento dei menzionati atti ispettivi hanno posto all'attenzione del Governo;

ed invero, sottoscritto il contratto di vendita tra la Breda Meccanica Bresciana spa e la Oto Melara spa, per la cessione alla Fissore delle azioni delle venditrici (ex Efim) in data 21 luglio 1993, non risulta che il commissario liquidatore abbia attivato le procedure necessarie perché la regione Calabria acquisisse il 3 per cento delle azioni, in tal modo costituendosi con-

trollore dell'intera operazione a mezzo di un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 9/2 della scrittura privata di vendita;

né pare che il commissario liquidatore abbia contestato alla Fissore srl, le sue ripetute, costanti inadempienze ai patti, specie con riferimento ai livelli di occupazione mai raggiunti, onde ottenere la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'acquirente, come previsto dall'articolo 10/2 della prefata scrittura;

è altresì certo che le organizzazioni sindacali territoriali che avrebbero dovuto constatare l'inadempimento (articolo 10/7) e segnalarlo al commissario liquidatore, perché attivasse la procedura di risoluzione contrattuale (articolo 10/3) non sono mai riuscite a conoscere il contenuto della prefata scrittura, così venendo esclusi dal controllo che pure formava oggetto di specifica pattuizione;

è certo che malgrado l'evidente inadempimento non è stato attivato il meccanismo di cui all'articolo 10/6 della scrittura privata, che prevede il prelievo coattivo e preliminare rispetto ad ogni pronunzia giudiziaria della penale da inadempimento. Peraltro la fideiussione a garanzia della penale era prevista con scadenza al 31 dicembre 1995 e non risulta se essa sia stata rinnovata così da coprire il periodo tra il 1° gennaio 1996 ed il 20 luglio 1996, data fino alla quale valeva il patto di cui agli articoli 9/1 e 9/2 della scrittura (divieto di vendita o trasferimento delle azioni e dei beni mobili e immobili; divieto di scioglimento e/o liquidazione della società). In ogni caso, questo scostamento di tempi è indice di inammissibile superficialità, che qui espressamente si denuncia;

il commissario liquidatore dell'ex Efim non aveva mai reso noto ad alcuno quanto la onorevole Pennacchi comunicava in sede di risposta agli atti citati e cioè che « ... il Ministro del tesoro ... ha ritenuto che non rientrava tra le proprie competenze l'approvazione della bozza di contratto di

cessione della Oto Breda Sud ... ed in conseguenza l'amministrazione non poteva accettare la clausola contrattuale che prevede il passaggio dei beni mobili ed immobili della Oto Breda Sud al Ministero del tesoro in caso di risoluzione del contratto di vendita ». Il che forse spiega non solo l'accurato silenzio sul punto, ma anche la mancata attenzione delle procedure di risoluzione contrattuale che, se portate a compimento, avrebbero svelato la inesistenza di un ente al quale conferire lo stabilimento di Gioia Tauro, prima che diventasse un ennesimo rottame abbandonato nel sud desertificato;

la superiore probabilità viene affacciata con ottime prospettive che risponda al vero: il comportamento del commissario liquidatore — invero — lascia spazio per inquietanti sospetti di superficiale governo dell'intera vicenda. Sollecitato dalle organizzazioni sindacali, il commissario liquidatore, con lettera del maggio 1996, opponeva l'intervenuta decadenza di ogni suo potere rispetto alle aziende vendute, a mente dell'articolo 4 del decreto-legge n. 467 del 1992, convertito in legge n. 33 del 1993; eccepiva non essergli stato mai notificato il risultato dei controlli quadrimestrali previsti dall'articolo 10/7 della scrittura privata; e comunicava — peraltro — che tali controlli non erano mai stati effettuati né dalla regione né dalle organizzazioni sindacali; si riferiva ad altro piano occupazionale stilato il 23 novembre 1993, al quale si dichiarava estraneo; insisteva, infine, nell'affermare che i beni sarebbero stati restituiti al tesoro, nel caso di risoluzione del contratto;

orbene, tutto ciò è assolutamente insensato: si è visto come il tesoro mai potesse rientrare in possesso dei beni, non avendo accettato la bozza di scrittura privata (ed il commissario liquidatore ciò ben sapeva); si è visto come la regione Calabria e le organizzazioni sindacali non fossero a conoscenza del loro dovere di controllo per mancata comunicazione (almeno per quanto attiene alle organizzazioni sindacali) dei contenuti del contratto;

non è dato sapere — sempre per tale motivo — quale fosse il contenuto del piano 23 novembre 1993, chi lo abbia stilato ed accettato, malgrado a quel tempo fossero integre le competenze di controllo del commissario liquidatore circa tutte le vicende che potessero incidere sulla « consistenza e funzionalità dei beni ... costituenti l'azienda » (articolo 9/1 scrittura di vendita) e sull'adempimento dell'obbligazione essenziale, per la cui realizzazione il contratto era stato stipulato (raggiungimento e mantenimento del livello occupazionale ai sensi dell'articolo 10/2 scrittura di vendita); il che lascia stupefatti allorché il commissario pretende di sottrarsi ad ogni discorso sul punto;

non si comprende come il commissario liquidatore abbia assunto su di sé l'onere di controllo del corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico di Fissore srl, fino al 20 luglio 1996 (e cioè per un triennio dalla vendita), se le sue competenze, a norma dell'articolo 4 della legge n. 33 del 1993 citata scadessero molto prima; e cosa abbia fatto perché, nella carenza dei suoi poteri di controllo, altre istituzioni (regione Calabria, Ministro del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato) fossero compulsate per evitare che, giunto il 21 luglio 1996 e scaduto ogni diritto di controllo pubblico e consolidatosi — per converso — il diritto della Fissore a cedere la società e la azienda, si consumasse l'ennesima truffa; in virtù della quale un imprenditore ottiene dallo Stato a prezzo vile un bene, non adempie ai doveri per i quali aveva spuntato un prezzo vile, riesce a far maturare i termini per cui il suo inadempimento non sia più grave e diventa proprietario di quei beni, in barba ai lavoratori ed infischandosene di uno Stato imbecille e rinunziatario. È quanto stava accadendo per la Isotta Fraschini, se — *in extremis* — alcune coraggiose iniziative non avessero disvelato i misteri di questa ennesima storia italiana. Si è curiosi di conoscere cosa di tutte queste vicende e di quelle che — in parallelo — si svolgevano dinanzi all'onorevole Borghini, coordinatore delle iniziative per l'occupazione, il commissario liquidatore

abbia reso noto al Parlamento nelle relazioni trimestrali alle quali era tenuto a mente dell'articolo 15 della legge n. 33 del 1993. Accanto alle responsabilità dei singoli e delle istituzioni, vi sono gravi e non equivoche responsabilità politiche;

è ormai chiaro che gli apparati dello Stato hanno inteso liberarsi della industrializzazione di Gioia Tauro, affidata alla Isotta Fraschini, che doveva ivi produrre una vettura che facesse concorrenza alle Mercedes di classe più elevata (!) con fastidio e con cinismo; chiuso il miraggio della Oto Breda, della Finmeccanica e della Efim, bisognava trovare qualcuno che vestito dei panni di « zio Paperone », funzionasse da specchietto per le allodole, e - nel contempo - servisse per allontanare nel tempo la tragedia umana e sociale di una zona ormai ai limiti della sopportazione. Fu trovato un imprenditore, e gli si credette, anche quando raccontava le favole; gli si costruirono comode strade di accesso al bene pubblico. Dopo, il silenzio; la menzogna; la omissione; fino a tanto da renderlo proprietario, per un pugno di fagioli, di una azienda valutata non meno di 30-40 miliardi: e c'è mancato davvero poco che ciò avvenisse!!! Ora è lo Stato che deve intervenire, per evitare la sua sconfitta in un'area che da troppo tempo sopporta ingiustizie, truffe, manomissioni. E deve intervenire con il concerto tra Ministero del tesoro, dell'industria, del lavoro; è perfettamente inutile che torni in aula un sottosegretario per dire che il suo Ministero si tira fuori: son cose che i calabresi hanno sentito troppo spesso. La Presidenza del Consiglio deve attribuire a qualcuno la competenza del coordinamento, perché la fabbrica per metallurgia leggera, già Breda Sud ed ora Isotta Fraschini, sia mantenuta in vita, a simboleggiare uno Stato che assume le sue responsabilità, dinanzi alle quali si arrende, uscendo dallo stato di latitanza -:

cosa si intenda fare, secondo quali metodiche e attraverso quali strumenti, perché la azienda costruita con il denaro dei contribuenti, in Gioia Tauro, ora denominata Isotta Fraschini, sia destinata a

compiere lavorazioni che diano prodotti credibili e che abbiano un mercato;

come intendano procedere perché essa sia sottratta agli speculatori e si consenta il mantenimento di livelli occupazionali stabili e capaci di corrispondere alle attese delle popolazioni del sud;

come intendano procedere per garantire ai lavoratori dipendenti i salari fin qui pagati e quelli a venire;

quali siano infine le linee generali della politica di industrializzazione che il Governo intende portare avanti onde la vasta area circostante il porto di Gioia Tauro e - più in generale - l'intera Piana di Gioia Tauro, comprendente 33 comuni, sia dotata di infrastrutture e sia destinataria degli incentivi e delle risorse che consentano di mettere a frutto la volontà di lavoro, di legalità, di impresa dei suoi 170.000 abitanti.

(2-00138)

« Armando Veneto ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere - premesso che:

l'attuale rete telefonica, basata per lo più su centrali elettroniche, fibre ottiche, onde radio e quant'altro, se permette di gestire una rete diffusa, complessa e di alta tecnologia, al tempo stesso pone rilevanti problemi di sicurezza e di affidabilità;

il servizio telefonico sul territorio nazionale è gestito da un'unica società, sicché l'aspirante utente non è libero di scegliersi il fornitore;

il contratto col concessionario unico del servizio telefonico prevede essenzialmente due rapporti: quello di abbonamento, che riguarda l'allacciamento alla rete telefonica dietro pagamento di un canone fisso, sganciato dall'effettivo utilizzo dall'apparechio telefonico, e quello di trasmissione, che ha ad oggetto l'utilizzazione della rete per le conversazioni telefoniche e per servizi vari;

la disciplina per il pagamento del canone e quella per il pagamento della trasmissione sono state dalle disposizioni che regolamentano il servizio « utilmente », ma ingiustificatamente, uniformate (cfr. articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 7 agosto 1980, articolo 12 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale dell'8 settembre 1988, n. 484), per cui chi paga regolarmente il canone di abbonamento, ma contesta il numero ed il costo delle telefonate, subisce come « sanzione » la sconnessione dalla rete (articolo 13 decreto ministeriale del 1988 n. 484), in quanto, come ammonisce l'articolo 12, comma 3, del regolamento di servizio, « le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti »;

la « sospetta » quanto assolutamente inusitata equiparazione tra due crediti diversi (uno, certo; l'altro, sicuramente non tale perché affidato nella sua concreta determinazione proprio alla parte che deve incassarlo), appare ancora più abnorme ove si consideri che i contatori, a differenza che per gli altri servizi come il gas e la luce, che si trovano presso l'utente, sono alloggiati presso le centrali della Telecom e non v'è alcuna possibilità concreta da parte dell'abbonato di effettuare una verifica sia sul numero degli scatti, sia sul regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, sia sull'esattezza della rilevazione effettuata, sia infine sulla corrispondenza tra questa ed il dato riportato in bolletta;

tale stato di cose, inoltre, comporta che i cosiddetti furti di scatti o comunque gli « errori » di chiamate dovuti, ad esempio, a guasti o difetti di manutenzione, vanno comunque a carico dell'utente, senza nessuna seria possibilità da parte dello stesso di potere utilmente far valere l'illegittima intromissione sulla propria linea o l'avvenuto disservizio;

l'attuale sistema di pagamento tramite la bolletta, poi, non consente all'abbonato alcun serio controllo, in quanto,

come detto, il misuratore degli scatti si trova presso le centrali della società (senza alcun sigillo e quindi senza alcuna garanzia che non possa essere manomesso), non v'è da parte dell'utente possibilità di accedere per verificare i dati che riporta e non è dato, inoltre, conoscere le modalità e la natura degli accertamenti che la società assume di avere compiuto a seguito del reclamo dell'abbonato, reclamo, peraltro, che è deciso dalla stessa società concessionaria (articolo 13, comma 6, decreto ministeriale del 1988 n. 484);

a fronte di tale sistema, il pagamento della bolletta, pur di fronte alla certezza dell'utente di un errore o di una illecita intromissione sulla sua linea telefonica da parte di terzi, diventa l'unico « rimedio » per evitare il gravissimo danno dell'interruzione del servizio, « minaccia » sempre incombente sull'intimorito ed indifeso abbonato;

in questi ultimi mesi sono state recapitate a numerosi utenti, molti dei quali residenti nella provincia di Caserta, bollette di importi assai rilevanti sicuramente attribuibili ad una delle cause più sopra indicate e comunque sproporzionato all'effettivo traffico telefonico effettuato —:

quali ragioni abbiano indotto ed inducano gli interpellati rispettivamente a costituire ed a tollerare la situazione di rilevante squilibrio tra la posizione della Telecom e quella dell'utente, tenuto soprattutto conto del passaggio della gestione del servizio da un ente semipubblico ad una società privata che opera, per di più, in regime di monopolio;

quale sia a tutt'oggi il numero delle bollette contestate;

quale sia la somma incassata dalla Telecom per tali bollette;

quante sospensioni e distacchi del servizio siano stati eseguiti per tali bollette;

se e quali somme siano state incassate dalla Telecom a titolo di risarcimento dalle persone condannate per « furto di scatti »;

se, a seguito di tali condanne, siano stati restituiti agli abbonati gli importi che costoro sono stati « costretti » a pagare per illecita intromissione sulla propria linea telefonica;

quali seri ostacoli sussistano all'impianto presso l'abitazione dell'abbonato di un apparecchio telefonico a schede che consenta di evitare l'angosciante attesa della bolletta;

se e quali provvedimenti intendano adottare per imporre alla Telecom di consentire all'abbonato di leggere a distanza, ma gratuitamente, e non a pagamento, così come avviene oggi con il « servizio » 1717, i dati del contatore degli scatti che si trova presso la centrale;

se e quali provvedimenti intendano adottare per far sì che tale comunicazione possa costituire prova dell'avvenuto traffico telefonico;

se e quali provvedimenti intendano adottare per imporre alla Telecom di inviare una bolletta che permetta all'abbonato di conoscere analiticamente le ragioni del proprio debito, ed in particolare il numero delle telefonate conteggiate, con l'indicazione completa del giorno, ora, durata e numero chiamato;

quale ostacolo si frapponga alla diversificazione tra la disciplina del canone di abbonamento e quella di trasmissione, in maniera da evitare che chi paga il canone, e quindi manifesta chiaramente la volontà di restare abbonato al servizio, ma contesta l'ammontare degli scatti, debba essere esposto al rischio della sconnessione dalla rete;

quali e quanti controlli sulla Telecom siano stati effettuati, e con quali esiti, dal ministero delle poste e telecomunicazioni per garantire il diritto dell'utente a pagare quanto realmente dovuto.

(2-00139)

« Giuliano ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

nell'ambito dell'inchiesta, che dura da quasi otto anni, sull'omicidio di Mauro Rostagno (avvenuto in provincia di Trapani il 26 settembre 1988), lunedì 22 luglio 1996 sono stati messi in atto alcuni provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di ex-appartenenti alla comunità « Saman », di cui il Rostagno era stato co-fondatore;

il procuratore capo della Repubblica di Trapani, dottor Gianfranco Garofalo, insieme a due sostituti procuratori e ad ufficiali di polizia giudiziaria, il giorno successivo, martedì 23 luglio 1996, ha convocato una conferenza stampa a Trapani, nel corso della quale non solo ha illustrato pubblicamente le caratteristiche della nuova fase dell'inchiesta giudiziaria sull'omicidio Rostagno, ma ha espresso anche varie considerazioni di carattere politico ed ha apertamente polemizzato anche con l'interpellante, come risulta dalle registrazioni e dai quotidiani del giorno successivo;

la conferenza stampa del dottor Garofalo è stata integralmente registrata e ritrasmessa da radio radicale, compresa la parte di commenti, battute, risate, allusioni con alcuni giornalisti presenti;

tra l'altro, nel corso della conferenza stampa, il dottor Garofalo ha accusato l'ex-parlamentare Claudio Martelli di avere provocato un depistaggio delle indagini, per aver sostenuto, il giorno dei funerali di Rostagno a Trapani, la matrice mafiosa dell'omicidio;

avendo tutti gli organi di informazione di mercoledì 24 luglio 1996 dato grande rilievo a tale accusa del dottor Garofalo nei confronti dell'onorevole Martelli, da parte della procura di Trapani si è verificato un maldestro tentativo di smentita, a cui i giornalisti hanno replicato ricordando l'esistenza di inequivocabili registrazioni magnetiche di quanto dichiarato dal procuratore capo della Repubblica di Trapani contro l'onorevole Martelli —:

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, a prescindere dal merito della specifica indagine giudiziaria, quale sia la sua valu-

tazione al riguardo delle dichiarazioni e delle interpretazioni politiche del procuratore capo della Repubblica di Trapani;

se il Ministro di grazia e giustizia, in termini più generali, ritenga accettabile la convocazione di una conferenza stampa da parte di magistrati inquirenti sul merito di una inchiesta giudiziaria in corso, con l'aggiunta di accuse di carattere politico e di esplicite polemiche con parlamentari;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza che la matrice mafiosa dell'omicidio Rostagno, nei giorni successivi alla sua morte, fu affermata come ipotesi più probabile dalla magistratura di Trapani, dagli organi di polizia, dagli organi di informazione, dalle autorità ecclesiastiche di Trapani, dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali, dagli organismi del volontariato, e dalla stragrande maggioranza di chiunque si sia pronunciato al riguardo in quei giorni, al punto che l'accusa all'onorevole Martelli, all'interpellante e a chiunque altro appare semplicemente grottesca e paradossale;

se il Ministro di grazia e giustizia — per quanto di propria competenza e nel pieno rispetto dell'autonomia di una magistratura che adempia alle proprie funzioni giurisdizionali e ai propri obblighi costituzionali e istituzionali — intenda assumere iniziative, e quali, in relazione a quanto sopra ricordato.

(2-00140)

« Boato ».

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

con il provvedimento concernente la razionalizzazione scolastica per l'anno 1996-1997 è stata disposta dal Ministero della pubblica istruzione la soppressione del primo circolo didattico di Senigallia, con decorrenza 1° settembre 1996;

la situazione relativa ai circoli didattici che insistono nel territorio di Senigal-

lia, rispetto ai parametri fissati nella legge n. 426 e dalla successiva normativa intervenuta presenta i requisiti richiesti;

in provincia di Ancona non si è deciso per la soppressione nei confronti di altri circoli con la stessa situazione;

il territorio corrispondente ai quattro circoli di Senigallia comprende una popolazione di 47.000 abitanti (41.000 di Senigallia e 6.000 dei comuni di Ripe, Monterado e Castelcolonna), per cui la situazione demografica attuale è analoga a quella del Comune di Jesi, dove però non è stata operata alcuna soppressione di circolo, nonostante la maggiore omogeneità per territorio;

il primo circolo di Senigallia, sito nel centro storico, è peraltro in crescita demografica, ha un tempo-pieno modello riconosciuto da tutti per la sua validità e vede inserito il maggior numero di portatori di *handicap* del distretto ormai da anni, talché si è consolidata una prassi didattica efficace ed efficiente ai fini dell'inserimento, che ha avuto riconoscimenti istituzionali;

la distribuzione di 290 posti insegnanti su tre circoli invece che quattro (con un organico di circa 90 posti ciascuno) non potrà sicuramente migliorare il servizio;

l'amministrazione comunale di Senigallia non è disponibile a frammentare su tre circoli il tempo pieno oggi presente solo nel primo circolo, poiché dovrebbe riorganizzare tutti i servizi di trasporto, mensa, vigilanza eccetera, con aggravio dei costi;

emerge una contraddizione palese sul piano della razionalizzazione concernente la scuola dell'obbligo nello stesso distretto di Senigallia poiché le scuole medie di Ripe e Monterado sono state accorpate alla scuola media Fagnani di Senigallia, che è nel centro storico, mentre per la scuola elementare, relativamente agli stessi comuni, si è provveduto diversamente, con la conseguenza che gli alunni dovranno es-

sere distribuiti in tre diversi circoli didattici con grave danno per la continuità didattica;

l'Amministrazione comunale di Senigallia sta elaborando un piano globale per l'edilizia scolastica relativa alle scuole di ogni ordine e grado e sta predisponendo modifiche incisive ai fini del piano di razionalizzazione;

la giunta municipale di Senigallia ha chiesto la revoca del provvedimento e, nelle more della stessa, la sospensione, al fine di evitare la compromissione del regolare inizio del prossimo anno scolastico —:

se non intenda, alla luce delle considerazioni sopra riportate, nonché del parere negativo del primo circolo, dell'ente locale e del distretto, revocare il provvedimento o, in subordine, concedere la sospensione di un anno per consentire all'ente locale di risolvere il problema meno frettolosamente, senza provocare danni all'utenza ed alla qualità del servizio, evitando di creare situazioni pasticciate nella redistribuzione dei plessi, affrontando infine il problema in connessione con quello dell'edilizia scolastica che è fondamentale per procedere alla razionalizzazione.

(2-00141)

« Sbarbati ».